



ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"
S. FERDINANDO DI PUGLIA
Prot. 0002009 del 12/06/2018
(Uscita)



Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII

Via Ofanto 29 - 76017 San Ferdinando di Puglia (BT) - Tel. e fax Presidenza: +39 0883 621135 - Tel. Segreteria: +39 0883 621186 e-mail: fgic871006@istruzione.it - e-mail PEC: fgic871006@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: <http://www.icgiovanni23.gov.it/wordpress/> - <http://www.icgiovanni23.gov.it/joomla3/> - Codice Meccanografico: FGIC871006 - Codice Fiscale: 90095100724 - Codice Univoco Ufficio: UF5111

San Ferdinando di Puglia 12/06 /2018

Deroghe dell'IC Giovanni XXIII agli effetti delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico per alunni, alunni disabili, alunni DSA, alunni BES (estratto del "Regolamento applicativo per le deroghe alle assenze scolastiche")

Premessa

Ai sensi del comma 3, dell'art. 5 - Validità dell'anno scolastico nella scuola Secondaria di Primo Grado, comma 2, del Dlgs n. 62 del 13/04/2017 nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera di conseguenza la non ammissione alla classe successiva all'esame finale del Primo Ciclo.

Il Collegio docenti del 18 maggio ha riconfermato l'impianto delle deroghe già approvate lo scorso anno

Le deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Al Collegio dei docenti è assegnato il compito di definire i criteri generali che legittimano i casi eccezionali, certi e documentati per la concessione della deroga al limite minimo delle assenze permesse.

L'art 5 comma 2 dispone che le Istituzioni scolastiche stabiliscano, con delibera del Collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

E' il Consiglio di classe, come organo competente alla valutazione degli apprendimenti, che, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, deve verificare:

- 1. se il singolo alunno ha superato il limite massimo di assenze consentito;*
- 2. in caso affermativo, se le assenze effettuate oltre il limite consentito rientrano nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti;*
- 3. se le assenze effettuate, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscono di procedere alla fase valutativa in quanto la insufficiente permanenza a scuola degli alunni interessati non fornisce elementi sufficienti per procedere alla valutazione degli apprendimenti degli stessi.*

Pubblicazione

Sulla base di quanto detto in premessa si pubblicano le deroghe nel dispositivo con cui sono state approvate dal collegio docenti.

*Il Dirigente Scolastico
Domenico COSMAI*

Deroghe

1. Le deroghe alle assenze scolastiche trovano una prima definizione nella CM 20/2011 del 4 marzo
2. Ogni scuola ai sensi dell'Autonomia e nel rispetto della normativa specifica una prevedente tipologia di deroghe, efficaci anche per le singolarità formative quali gli alunni **DVA** disabili e gli alunni **DSA** e **BES** con bisogni educativi speciali
3. Le deroghe sono elaborate ed approvate dal collegio docenti; la decisione di includere il regolamento applicativo nell'insieme dei regolamenti che sovrintendono alla vita scolastica dell'istituto, spetta al Consiglio di istituto.
4. L'uso di tale tipologia deve essere accompagnato da precisi criteri inerenti la valutazione dell'occorrenza
5. Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
 - Assenze **non continuative** per motivi di salute, purché dovute **a cause di tipo continuativo o ricorrente o periodico** quali il le patologie croniche, le fisioterapie, il ricovero ospedaliero, le cure programmate, le cure domiciliari per terapie prolungate o riabilitative periodiche e purché certificate da struttura competente;
 - Assenze **continuative** per **gravi** motivi di salute (dove per continuative si intende che si protrae nel tempo e che viene interrotta da ritorni a scuola, nel senso che l'ordinarietà è costituita dal reiterarsi del periodo di malattia e la frequenza scolastica è una interruzione della stessa)
 - assenze per sottoporsi a donazioni di sangue;
 - assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal CONI , senza alcuna distinzione fra le varie discipline sportive;
 - assenze per partecipare ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici percorsi formativi seguiti (es. concorsi studenteschi, eventi teatrali, concerti ecc.); purché previste nel PTOF e nel POF annuale e purché annotate nel registro elettronico di classe a cura del docente di riferimento;
 - assenze che ricadono durante l'orario scolastico ma che riguardano iniziative prevista dal PTOF che si svolgono oltre lo spazio dell'ordinaria aula scolastica e che devono essere necessariamente considerabili ed assimilabili ad ore effettive di lezione: uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, alternanza scuola lavoro, partecipazione a stage previsti per il Primo Ciclo di Istruzione, partecipazione a progetti che prevedono scambi culturali all'estero per il Primo Ciclo di Istruzione)
 - assenze dovute a partecipazione ad esami di certificazione esterna (es. certificazioni linguistiche o informatiche richieste per il portfolio dello studente) per il Primo Ciclo di Istruzione
 - assenze motivate adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Legge 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
 - assenze per adesione ad altre confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese uscita anticipata per frequentare le lezioni al Conservatorio
 - assenze per gravissimi problemi di famiglia (come ad esempio provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con la assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado) ;
 - assenze dovute a impedimenti lavorativi (solo in casi di studenti lavoratori)
 - riduzione d'orario delle lezioni per cause di forza maggiore (chiusura della scuola per elezioni, per calamità naturali, per neve, per assenza insegnanti che ha comportato mancata erogazione delle lezioni ed uscita anticipata, per altri eventi eccezionali).
 - assenza/e dalle lezioni curricolari dello studente, dovuta/e a sanzione disciplinare con e senza obbligo di frequenza scolastico.
 - tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria;
 - alunni stranieri, nomadi e giostrai qualora non sia possibile un controllo preciso delle frequenze/assenze nel fascicolo personale o di un elenco di frequenze e/o assenze che segua l'alunno negli spostamenti da una scuola all'altra;
 - assenze dovute a condizione di esclusività come figura di accompagnamento di familiari invalidi in situazione di gravità (legge 104/92, art.3)
 - assenze in qualità di alunno con BES individuato sulla base di elementi oggettivi e documentali (segnalazione degli operatori dei servizi sociali) ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche
 - assenze in qualità di alunno con BES non certificati ma riconosciuto dal consiglio di classe, purché vi sia attenta valutazione dei percorsi personalizzati

- Assenze temporanee rese necessarie da occasioni, circostanze, esigenze, cause di forza maggiore: 1) con carattere di **eccezionalità**; 2) con riferimento precipuo all' **ambito familiare**; 3) riferibili all'area del disagio e dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale; 4) documentabili con certificazione formale da parte, di strutture sociali, di strutture o munera sanitari, di autorità giudiziaria; 5) rientranti nella seguente tipologia:
 - ✓ provvedimenti dell'autorità giudiziaria di restrizione della libertà dei genitori o di problematico affidamento
 - ✓ lutti di componenti del nucleo familiare
 - ✓ attivazione di separazione dei genitori (sono in pratica alunni in condizioni BES)
 - ✓ mobilità familiare debitamente documentata anche mediante autocertificazione, da un genitore
 - ✓ rientro nel paese di origine
 - ✓ trasferimento della famiglia
 - ✓ segnalazioni ad istituzioni per l'assistenza sociale per cui sono definiti o in via di definizione dalla scuola in collaborazione con le dette istituzioni specifici progetti didattici ed interventi personalizzati ;
6. **Per gli alunni diversamente abili si ammette come DEROGA mancata frequenza causata o concausata dall'handicap**
- Con il termine "causata o concausata" si intende:
 - ✓ Assenze causate direttamente morbidità connessa all'handicap (*prontamente registrate e documentate dalle figure di presa in carico dell'alunno H*)
 - ✓ Assenze causate dalle difficoltà di gestione ordinaria dell'orario scolastico da parte dell'alunno H (*prontamente registrate e documentate dalle figure di presa in carico dell'alunno H*)
 - ✓ Assenze causate da acuto disagio personale, emotivo, relazionale connesse all'handicap che rendono marcatamente non desiderabile da parte dell'alunno e o del tutore la frequenza della scuola in specifiche giornate (*prontamente registrate e documentate dalle figure di presa in carico dell'alunno H*)
 - ✓ **In via eccezionale**, *disguidi non imputabili all'alunno H ma alla figura di presa in carico (prontamente registrate e documentate dalle figure di presa in carico dell'alunno H)*
 - *Indisponibilità dell' accompagnatore*
 - *Mancata presa in carico da parte di docente di sostegno per le lezioni antimeridiane*
 - *Carenza **transitoria** della presa in carico da parte della famiglia con lacunosa gestione degli obblighi di orario*
 - *E' indispensabile includere nel PEI l'articolato delle dette deroghe.*
 - *Il docente di sostegno vigilerà affinché non vi siano abusi e distorsioni*
7. Non rientrano nelle deroghe:
- entrate in ritardo alla 2° ora anche se giustificate da un genitore, e anche se autorizzate sul libretto assenze dal dirigente scolastico o suo delegato
 - uscite in anticipo, (oltre il limite autorizzato dal Regolamento di Istituto);
 - assenze brevi per malattie e/o motivi di famiglia
 - assenze collettive;
 - assenze dalle assemblee d'istituto (non rientranti ovviamente nel Primo Ciclo)
 - assenze nel caso di **NON partecipazione** a viaggi d'istruzione visite guidate , attività organizzate in orario curriculare, attività previste nel PTOF e nel POF annuale